



Comune di San Zenone degli Ezzelini

Provincia di Treviso

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 30-12-2024

OGGETTO	RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE POSSEDUTE AL 31.12.2023 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016
---------	--

Oggi **trenta** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventiquattro** alle ore **11:30**, nella residenza comunale, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
MARIN FABIO	Presente	PELLIZZARI BRUNO	Presente
MASARO SARA	Presente	GRASSOTTO VALENTINO	Presente
MINATO DAMIANO	Presente	PELLIZZARI PIETRO	Presente
SCREMIN ANDREA	Assente	VIDALE LAURA MARIA	Presente
BORDIGNON ESNEDA	Presente	MAZZAROLO MATTEO	Presente
RECH GIULIO	Presente	TOMMASI ALAIN	Assente
PELLIZZARI ANITA	Presente		

Presenti 11 Assenti 2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D.Lgs. n. 267/2000 il
SEGREARIO COMUNALE ORSO PAOLO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARIN FABIO nella sua qualità di
SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull'oggetto sopraindicato.

Si dà atto che è presente l'assessore esterno Sig. TOMBOLATO Filippo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26.09.2017 – esecutiva ai sensi di legge, il Comune di San Zenone degli Ezzelini aveva approvato ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico in materia di società e partecipazione pubblica” la ricognizione straordinaria delle società partecipate possedute;
- con la stessa delibera consiliare erano state individuate le partecipazioni da mantenere, da alienare ovvero che dovevano essere oggetto di processi di razionalizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dal suindicato Testo Unico;
- l'esito della ricognizione di cui sopra è stato comunicato al MEF, con le modalità di cui all'art. 17 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it/>) e alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo di Venezia con nota del 13 ottobre 2017 - prot. n. 12194.

CONSTATATO che:

- nella citata ricognizione il Comune di San Zenone degli Ezzelini ha proposto agli altri azionisti l'incorporazione di Asco Holding S.p.A. in Asco Piave S.p.A., società quotata e non soggetta al T.U.S.P. con un piano di fusione da approvarsi entro il 23.03.2018;
- il Segretario Comunale con nota del 23 ottobre 2017 - prot. n. 12689, ha ricordato tale data ad Asco Holding S.p.A. ma non si è verificato quanto stabilito nella deliberazione del Consiglio Comunale di San Zenone degli Ezzelini e nessun progetto di fusione in Asco Piave S.p.A. è stato proposto da Asco Holding S.p.A.;
- per contro a seguito dell'approvazione di alcune modifiche statutarie, attualmente efficaci, da parte dell'Assemblea dei Soci di Asco Holding, nella direzione opposta alla fusione con Asco Piave S.p.A., il Comune di San Zenone degli Ezzelini con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 04.08.2018 ha esercitato il diritto di recesso da tale società in quanto contrario alla modifica dello Statuto, ritenuta non risolutiva dei problemi in essere. Ciò dopo che il Consiglio Comunale di San Zenone degli Ezzelini con la deliberazione n. 13 del 21.07.2018 aveva dato mandato al Sindaco a esprimere voto contrario alla modifica dello Statuto societario nella seduta assembleare del 23.07.2018. Il recesso dalla società Asco Holding da parte del Comune di San Zenone degli Ezzelini è stato quindi la conseguenza del voto contrario alla riorganizzazione - modifica dello Statuto e alla creazione della “holding pura”, organizzazione non ritenuta in linea con il c.d. “decreto Madia”.

CONSIDERATO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 30.12.2023 si è proceduto alla razionalizzazione delle società partecipate al 31.12.2022 determinando di mantenere le società dirette Alto trevigiano Servizi S.r.l. e Mobilità di Marca.

RILEVATO che:

- per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31.12.2024 il Comune deve provvedere alla razionalizzazione periodica delle Società dallo stesso possedute alla data del 31.12.2023;
- l'applicativo *Partecipate del Portale Tesoro* in data 20.11.2019 ha pubblicato le Linee Guida condivise con la Corte dei Conti, onde procedere al presente provvedimento e, in tali Linee Guida, si stabilisce che i dati dovranno essere pubblicati nell'applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro dopo l'approvazione della presente deliberazione.

EVIDENZIATO che ai fini di cui sopra devono essere alienate o essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. sono riconducibili alle categorie escluse di cui all'art. 4 comma 1;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse di cui all'art. 4 commi 2 e 3 T.U.S.P.;

3. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2 T.U.S.P., non ravvisando la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
4. si tratta di società (ai sensi dell'art. 20 comma 2):
 - a) che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) che, ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del D.Lgs. n. 175/2016, nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro;
 - e) diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) per le quali si rilevi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) per le quali si rilevi la necessità di aggregazione e/o altre operazioni di razionalizzazione.

CONSIDERATO:

che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

che il processo di razionalizzazione, nella sua formulazione straordinaria e periodica, rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza per l'ente a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni;

che in caso di mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 20 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 5.000,00 a un massimo di € 500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminato dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti.

RICHIAMATI:

- l'orientamento della Struttura di Monitoraggio e Controllo delle partecipazioni Pubbliche del 15.02.2018 in merito alla nozione di "società a controllo pubblico" di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m), del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in base al quale:
la "Pubblica Amministrazione", quale ente che esercita il controllo, è stata intesa dal legislatore del TUSP come soggetto unitario, a prescindere dal fatto che, nelle singole fattispecie, il controllo di cui all'art. 2359, comma 1, numeri 1), 2) e 3), faccia capo ad una singola Amministrazione o a più Amministrazioni cumulativamente;
- la delibera n. 122 del 15.10.2018 della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna, la quale considera società a controllo pubblico, soggette quindi agli adempimenti e agli obblighi previsti dal T.U, le società partecipate essenzialmente da enti pubblici con quote minime (e quindi singolarmente ininfluenti). La stessa invita i singoli enti soci:
 - a formalizzare l'esercizio del controllo congiunto ai fini del monitoraggio e del controllo di cui al D.Lgs. n. 175/2016;
 - a tenere conto delle partecipazioni indirette detenute per il tramite di società e/o di organismi controllati congiuntamente, anche ai fini dell'adempimento di cui all'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016.

VISTE le risultanze degli atti istruttori compiuti dai servizi comunali competenti, ed in particolare le analisi e le valutazioni di carattere economico, societario, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente.

VERIFICATO che in attuazione delle misure di alienazione – razionalizzazione approvate alla data 30.09.2017, ribadite il 29.12.2018 e successivamente ribadite periodicamente ogni anno

successivo, risultano mantenute la quasi totalità delle quote di partecipazione del Comune di San Zenone degli Ezzelini e precisamente, con l'eccezione di Asco Holding S.p.A., dalla quale il Comune ha esercitato il diritto di RECESSO, quelle relative alle seguenti società:

La Società ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A.

- a) esercita attività istituzionale di rilevante e primario interesse per la collettività in quanto la società si occupa della gestione del servizio idrico integrato a seguito di affidamento da parte dell'autorità d'ambito;
- b) I soci con assemblea verbalizzata dal Notaio Daria Innocenti di Treviso con atto in data 27.10.2021 nr. 6632 di rep./n. 4195 di racc. , registrato a Treviso il 03.11.2021 al n. 37438 serie 1T, scritto nel Registro delle Imprese di Treviso in data 08.11.2021 (protocollo n. 122228 del 04.11.2021) hanno deliberato di trasformare la società da S.r.l. a S.p.A. con la denominazione "ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A. in sigla A.T.S. S.p.A.";
- c) l'ente di governo dell'ambito è il Consiglio di Bacino Veneto Orientale costituito in data 29.05.2013 a seguito di convenzione tra gli enti locali partecipanti. Lo stesso espleta le funzioni di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011, tra cui l'affidamento del servizio;
- d) nel corso del 2017 ha provveduto all'incorporazione delle precedenti società gestori del servizio: Servizi integrati Acqua S.r.l. e Schievenin Alto Trevigiano S.r.l. (atto di notaio Rep. n. 769 del 29.07.2017);
- e) è da intendersi società quotata avendo emesso strumenti finanziari (Hydrobond - mercato Extra Mot PRO). La società, congiuntamente ad altri gestori del servizio idrico integrato, ha presentato ricorso al TAR del Lazio per l'annullamento dell'orientamento del 22.06.2018 del Mef sulla "nozione di mercato regolamentato contenuta nella definizione di 'società quotate' di cui all'art. 2 del D.Lgs. 10 agosto 2016 n. 175";
- f) sono in atto importanti piani di investimenti per il miglioramento e il potenziamento delle infrastrutture di acquedotto - fognature e depurazione. Ciò tramite la partecipata VIVERACQUA che ha consentito di accedere a finanziamenti a lungo termine e all'uopo destinati (operazioni HYDROBOND I, II e III);
- g) con riferimento ai parametri del numero dei dipendenti e del fatturato, verificati questi rispetto ai dati del bilancio, si conferma il rispetto di entrambe le condizioni previste dall'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016, avendo la società conseguito un fatturato nell'ultimo triennio di oltre 40 milioni di euro (a fronte di un fatturato medio triennale richiesto di € 500.000,00 ex art. 26 c. 12 quinquies TUSP) e occupando, nel 2023, 300 dipendenti (295 nell'esercizio precedente);
- h) si precisa che dal 26.01.2021, il Consorzio Feltre Energia, ha cessato la propria attività;
- i) non risultano perdite negli ultimi cinque esercizi:

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.

Anno	Risultato d'esercizio
2023	4.270.229,00
2022	1.857.216,00
2021	964.439,00
2020	5.813.871,00
2019	1.145.561,00

- j) per le motivazioni sopra esposte la partecipazione del Comune di San Zenone degli Ezzelini nella società ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. soddisfa i requisiti previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 per il suo mantenimento, inoltre la società non ricade in nessuna delle ipotesi dell'art. 20, comma 2, del medesimo decreto;
- k) esito della ricognizione: mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

La Società MOBILITÀ DI MARCA S.p.A.

- a) esercita attività strettamente necessaria alle proprie finalità istituzionali nonché di servizio di interesse generale in quanto la società si occupa di trasporto pubblico locale provinciale, intercomunale (nonché all'interno del territorio del Comune di San Zenone degli Ezzelini);

- b) con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1915 del 28.10.2014, ai sensi dell'art. 3bis del D.L. n. 138/2011 è stato riconosciuto "l'Ente di Governo della Mobilità nella Marca Trevigiana" quale ambito territoriale ottimale e omogeneo di Treviso;
- c) sono già stati posti in essere interventi di razionalizzazione tra cui: fusione per incorporazione di CTM Servizi S.r.l. e Marca Riscossioni S.p.A. in Mobilità di Marca S.p.A. che ha prodotto un aumento del capitale sociale fino a € 23.269.459,00;
- d) è stato terminato nel corso del 2023 il piano industriale per l'affidamento, tramite gara a doppio oggetto, del servizio di TPL. L'operazione ha portato all'incremento del capitale di Mobilità di Marca, sottoscritto da Autoguidovia S.p.a. con sede a Milano che ha acquistato n. 8.482.011 (3.478.1000 derivanti dalla cessazione quota ATAP) azioni al prezzo unitario di €1,35581 (valore nominale € 1,00) per il totale di € 11.500.000, aggiudicatario per una quota societaria pari al 30%, producendo un aumento del capitale (per la durata della procedura negoziata) sociale da 23.269.459,00 a 28.273.370,00 così come si evince dallo Statuto (Allegato B);
- e) risultano due anni in perdita nei 5 anni, le cause delle perdite sono riassumibili in due eventi non prevedibili e di natura straordinaria; nell'aumento del costo dei carburanti, ricambi e materie prime dato dallo shock della crisi Ucraina, nella drastica riduzione dei fruitori del servizio di trasporto rispetto al periodo pre-pandemico di circa del 20% non più coperti da contributi statali;

MOBILITÀ DI MARCA S.P.A.

Anno	Risultato d'esercizio
2023	71.773,00
2022	-2.087.324,71
2021	59.116,00
2020	136.951,00
2019	-840.731,00

- f) con riferimento ai parametri del numero dei dipendenti e del fatturato, verificati questi rispetto ai dati del bilancio, si conferma il rispetto di entrambe le condizioni previste dall'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016, avendo la società conseguito un fatturato nell'ultimo triennio di oltre 45 milioni di euro (a fronte di un fatturato medio triennale richiesto di € 500.000,00 ex art. 26 c. 12 quinquies TUSP) e occupando, nel 2023, 570 dipendenti (pari all'anno precedente);
- g) per le motivazioni sopra esposte la partecipazione del Comune di San Zenone degli Ezzelini nella società MOBILITÀ DI MARCA soddisfa i requisiti previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 per il suo mantenimento, inoltre la società non ricade in nessuna delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto;
- h) nel corso del 2020 è stata ceduta metà della partecipazione detenuta in S.T.I. S.p.A., pari al 10% del capitale, in quanto ritenuta non più strategica, sono state vendute n. 825 azioni del valore nominale di € 103,29 ciascuna, per un totale di € 106.634,00. La vendita si è perfezionata con un corrispettivo di € 95.500,00 generando quindi una minusvalenza di € 11.134,00.

La partecipazione in una società di promozione turistica "Terre di Giorgione" pari a € 250,00 che era stata acquisita dalla fusione con CTM Servizi S.r.l. nel corso dell'esercizio è stata azzerata in quanto la società non è più attiva.

CONSIDERATO inoltre che il Comune di San Zenone degli Ezzelini alla data del 31.12.2023, partecipa anche:

- al CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE - non compreso nella presente ricognizione. Lo stesso è costituito da Comuni con una partecipazione proporzionale al numero degli abitanti e compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato.
- al CONSIGLIO DI BACINO PRIULA - non incluso nella presente ricognizione
il Consiglio di Bacino Priula è da intendersi quale ente di governo e regolazione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti ai sensi della normativa statale (art. 3-bis, comma 1-bis, Decreto Legge n. 138/2011) e regionale (Legge 31.12.2012, n. 52), costituito mediante incorporazione/fusione dei Consorzi Priula e Treviso Tre con decorrenza 1° luglio 2015; tramite quest'ultimo il Comune di San Zenone degli Ezzelini partecipa al capitale della società Contarina S.p.A. che ha per oggetto il servizio di gestione e raccolta dei rifiuti,

attività strettamente necessaria all'esercizio delle finalità dell'ente e di servizio d'interesse generale. La quota di partecipazione è indiretta essendo totalmente partecipata dal Consiglio di Bacino Priula.

In tali sedi (Consiglio di Bacino Veneto Orientale e Consiglio di Bacino Priula) saranno valutate le apposite misure di razionalizzazione legale alla gestione del servizio come confermato dalle *Linee Guida Mef – Corte dei Conti pubblicate sul portale-Tesoro il 21.11.2019.*

RITENUTO per quanto sopra di mantenere le partecipazioni nelle seguenti Società in quanto necessarie al perseguimento delle finalità dell'ente, evidenziando le sotto riportate misure di razionalizzazione da approntare e da monitorare, anche riguardo alle partecipazioni indirette:

Ragione Sociale	Oggetto Sociale	Capitale Sociale	Quota di partecipazione	Misure di razionalizzazione da approntare e da monitorare:	Partecipazione Indirette
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA	Attività di captazione, adduzione e distribuzione e di acqua a usi civili e diversi, fognatura e depurazione e (servizio idrico integrato)	€ 2.792.631,00	1,5835%	Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all'art. 25 del D.Lgs. 175/2016. Da monitorare inoltre la gestione dei crediti deteriorati o di dubbia esigibilità	Società senza scopo di lucro che svolgono servizi di committenza: VIVERACQUA (Segue i piani di investimento (tramite Hydrobond) per miglioramento e potenziamento delle infrastrutture di acquedotto
MOBILITA' DI MARCA SPA	Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane	€ 23.269.459,00	0,25%	Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all'art. 25 del D.Lgs. 175/2016. Da valutare nelle sedi apposite le azioni di razionalizzazioni opportune in merito alle partecipate FAP e STI anche ai fini	F.A.P. AUTOSERVIZI SOCIETA' PER AZIONI 8,7% (È attivo un contratto di rete di imprese con l'ATVO S.p.A. denominata "Rete Trasporti Pubblici del Veneto Orientale", alla quale hanno aderito le società Jtaca srl di Lido di Jesolo, la partecipata ATVOPARK spa, Martini Bus Srl e La Linea S.p.A.) S.T.I. SERVIZI TRASPORTI

				della percorribilità di eventuali fusioni e incorporazioni	INTERREGIONALI SPA 10% (Svolge Servizi in sub affidamento per le società socie e Servizi scuolabus.)
--	--	--	--	--	---

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 04.08.2018 è stato esercitato il diritto di recesso da Asco Holding S.p.A. e l'importo delle relative quote è stato corrisposto solo nel mese di aprile 2019 a causa di problemi burocratici.

DATO ATTO che il GAL Altamarca Trevigiana non è più oggetto di razionalizzazione come risulta da nota prot. n. 390/19 del 02.12.2019 (pervenuta il 16.12.2019 – prot. n. 15172) e da nota prot. n. 421/19 del 16.12.2020 (pervenuta il 16.12.2020 – prot. n. 16168).

PRESO ATTO che il presente provvedimento rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del T.U.S.P.

DATO ATTO che sulla presente proposta è stato acquisito il parere dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 (n. 16/2024).

UDITI gli interventi, che vengono sinteticamente riportati:

SEGRETARIO COMUNALE: Illustra l'argomento specificando che ogni anno viene fatta questa ricognizione. San Zenone partecipa ad Alto Trevigiano Servizi per la funzione idrica e alla Mobilità di Marca per il trasporto. Ci sono anche altre partecipazioni sotto forma di Consiglio di Bacino.

L'Alto Trevigiano Servizi è una società buona e la quota di partecipazione è di 1,5835 e non ci sono misure da evidenziare se non la spesa del personale e i crediti deteriorati in quanto molte volte c'è chi non paga.

Anche per la Mobilità di Marca si evidenzia la spesa del personale. E' una società che ha retto bene anche durante il periodo del Covid. Si tratta di una realtà che tutti invidiano.

Propone pertanto di mantenere le partecipazioni in quanto sono società che producono utili.

Fa notare che ATS diventerà una Benefit e quindi l'utile non sarà più così importante in quanto c'è una sorta di reputazione che la società vuole avere e cercherà di favorire l'inclusione. D'ora in poi l'ATS non toglierà più l'acqua a chi non paga ma verrà fatta una riduzione di flusso in quanto tutti devono avere l'acqua per potersi lavare. Ora l'utile non importa più, importante è la funzione sociale cioè promuovere la cultura del risparmio dell'acqua, promuovere il fatto che venga utilizzata al posto di quella minerale, promuovere la ricerca e lo sviluppo per il controllo delle perdite e degli investimenti. In questo modo la Società guarda al futuro in quanto i prossimi anni saranno importanti per l'acqua che è un bene sempre più raro e prezioso. Ben venga quindi questa trasformazione perché l'importante non sono gli utili ma che la rete di distribuzione sia valida.

SINDACO: Evidenzia che il Segretario ha relazionato anche sul successivo punto 10 all'ordine del giorno.

MAZZAROLO: Il consigliere evidenzia che nella delibera è riportato che il consiglio è chiamato ad approvare le allegate schede di rilevazione periodica delle due suddette Società partecipate (allegato A). L'allegato A contiene anche altre schede periodiche e chiede se questo sia corretto.

SEGRETARIO COMUNALE: Risponde che è corretto in quanto si tratta di partecipazioni indirette che sono approvate dalla Società ma non dal comune al quale non compete la razionalizzazione. Quando la Società ha fatto le schede ha messo tutta la sua galassia. Nelle schede viene inclusa anche la Società Viveracqua che detiene i bond e quindi gli investimenti. Pertanto si ha una maggiore completezza in quanto questa delibera è stata creata per evidenziare i buchi di bilancio e evidenziare anche le partecipazioni indirette e dimostrare che sono fonti di utile ed è una procedura ancora più completa. Vengono approvati i loro risultati contabili che tengono conto anche delle partecipate.

MAZZAROLO: Il consigliere, in merito al punto 4) del deliberato, chiede se sia possibile deliberare la presa d'atto della modifica statutaria della Mobilità di Marca S.p.A. non essendo un punto all'ordine del giorno.

SEGRETARIO COMUNALE: Propone di togliere il punto dal deliberato ed approvare solo le schede di rilevazione.

SINDACO: Specifica che si tratta solo di una presa d'atto comunque chiede al Vice Segretario di fare una verifica.

ZEN: Il Vice Segretario precisa che è stata fatta un'aggiunta alla delibera in quanto è stata portata la partecipazione del comune da 0,30% a 0,25% in conseguenza della modifica dello statuto a seguito di una gara a doppio oggetto. Si tratta quindi di un recepimento in quanto il 2 marzo 2023 era già stata approvata la modifica dello statuto.

SEGRETARIO COMUNALE: Precisa che la modifica dello statuto doveva passare in consiglio comunale e questo è avvenuto il 02.03.2023 e quindi si tratta solo di prendere atto di quanto già deliberato.

ACQUISITI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

CON voti espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri votanti su n. 11 presenti:

- favorevoli n. 11,
- contrari n. 0,
- astenuti n. 0,

D E L I B E R A

1. Di approvare la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2023, accertandole come dai dati sopra riportati, secondo le *Linee Guida Mef – Corte dei Conti*.
2. Di mantenere, per le motivazioni indicate in premessa, e fatti salvi gli interventi di razionalizzazione e contenimento della spesa su citati, la partecipazione nelle seguenti società:
PARTECIPAZIONE DIRETTA:
 - a. **ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.p.A.**
 - b. **MOBILITA' DI MARCA S.p.A..**
3. Di approvare le allegate schede di rilevazione periodica delle due suddette Società partecipate (Allegato A).
4. Di prendere atto delle modifiche statutarie della Mobilità di Marca S.p.A. (Allegato B), già deliberate con atto di Consiglio Comunale n. 4 del 02.03.2023.
5. Di ribadire le seguenti misure di razionalizzazione da approntare in capo alle seguenti Società

Denominazione	Misura di razionalizzazione
MOBILITA' DI MARCA (0,25%)	<p>Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 175/2016.</p> <p>Da valutare nelle sedi opportune le azioni di razionalizzazioni opportune in merito alle partecipate F.A.P. e S.T.I. anche ai fini della percorribilità di eventuali fusioni, incorporazioni o dismissioni.</p> <p><i>Si precisa che sarà l'Ente di Governo della Mobilità nella Marca Trevigiana ad esprimere gli ulteriori e opportuni indirizzi del caso esercitando lo stesso (ai sensi della deliberazione della Giunta del Veneto n.</i></p>

	1915 del 28.10.2014), le funzioni di: a) organizzazione del servizio di trasporto pubblico locale, b) scelta della forma di gestione, c) determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, d) affidamento della gestione e relativo controllo e) pubblicazione della relazione che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta.
ALTO SERVIZI (1,5835%)	TREVIGIANO Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 175/2016. <i>Si precisa che sarà il Consiglio di Bacino Veneto Orientale ad esprimere gli ulteriori e opportuni indirizzi del caso.</i>

6. Di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.
7. Di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune.
8. Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti mediante apposito applicativo (Con.Te) e pubblicazione nell'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza, con voti espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri votanti su n. 11 presenti:

- favorevoli n. 11,
- contrari n. 0,
- astenuti n. 0,

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

* * * * *

OGGETTO	RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE POSSEDUTE AL 31.12.2023 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016
---------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
F.to MARIN FABIO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ORSO PAOLO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000

Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE POSSEDUTE AL 31.12.2023 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/2000

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa".*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-12-24

Il Responsabile del Servizio
F.to ZEN GIORGIO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000

**Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE POSSEDUTE AL 31.12.2023 AI SENSI DELL'ART.
20 DEL D.LGS. N. 175/2016**

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/2000

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.
n. 267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile.*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-12-24

Il Responsabile del Servizio
F.to ZEN GIORGIO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 61 del 30-12-2024

**Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE POSSEDUTE AL 31.12.2023 AI SENSI
DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016**

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 29-01-2025 fino al 12-02-2025 con numero di registrazione 63.

\ li 29-01-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 61 del 30-12-2024

**Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE POSSEDUTE AL 31.12.2023 AI SENSI
DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

\ li 10-02-2025

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art. 23 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

TESTO STATUTO ATTUALE	TESTO STATUTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;">TITOLO PRIMO</p> <p style="text-align: center;">Denominazione, oggetto, sede, domicilio soci, durata,</p> <p>ART. 1 - Denominazione E' costituita una Società per Azioni denominata "Mobilità di Marca S.p.A." o in sigla "MOM S.p.A."</p> <p>ART. 2 – Oggetto La Società ha per oggetto: a) l'esercizio di qualsiasi attività nel settore dei trasporti di persone e cose a mezzo di autolinee, ferrovie, tramvie, nonché l'esercizio di attività ad esse ausiliarie; b) lo svolgimento di servizi comuni, il coordinamento tecnico e l'assistenza anche finanziaria, nei confronti delle aziende di trasporto interessanti la Provincia di Treviso, l'attività di officina meccanica, riparazione auto, veicoli industriali, corriere per il trasporto di persone, montaggio e installazione di accessori per veicoli in genere, soccorso stradale, sia per Enti che per privati; c) l'acquisizione e la vendita di partecipazioni in società operanti nel settore dei trasporti, soltanto a scopo di stabile investimento e non nei confronti del pubblico; la direzione ed il coordinamento delle attività delle società controllate; d) l'acquisto, la vendita, la gestione e l'affitto di terreni e fabbricati urbani, rustici, commerciali e industriali, la trasformazione di terreni agricoli incolti e la lottizzazione di terreni per la realizzazione di complessi immobiliari; la costruzione in proprio e per conto di terzi, anche in appalto, di fabbricati civili, rurali, commerciali ed industriali. e) la Società potrà inoltre, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie - queste non nei confronti del pubblico - concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, nonché assumere partecipazioni in altre società o imprese nel rispetto dell'articolo 2361 del Codice Civile, al solo scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.</p> <p>ART. 3 - Sede 3.1 La Società ha sede legale nel Comune di Treviso. 3.2 L'Organo Amministrativo ha la facoltà di istituire e di sopprimere ovunque sedi secondarie e unità locali operative, quali ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza,</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO PRIMO</p> <p style="text-align: center;">Denominazione, oggetto, sede, domicilio soci, durata</p> <p>ART. 1 - Denominazione E' costituita una Società per Azioni denominata "Mobilità di Marca S.p.A." o in sigla "MOM S.p.A."</p> <p>ART. 2 - Oggetto La Società ha per oggetto: a) l'esercizio di qualsiasi attività nel settore dei trasporti di persone e cose a mezzo di autolinee, ferrovie, tramvie, nonché l'esercizio di attività ad esse ausiliarie; b) lo svolgimento di servizi comuni, il coordinamento tecnico e l'assistenza anche finanziaria, nei confronti delle aziende di trasporto interessanti la Provincia di Treviso, l'attività di officina meccanica, riparazione auto, veicoli industriali, corriere per il trasporto di persone, montaggio e installazione di accessori per veicoli in genere, soccorso stradale, sia per Enti che per privati; c) l'acquisizione e la vendita di partecipazioni in società operanti nel settore dei trasporti, soltanto a scopo di stabile investimento e non nei confronti del pubblico; la direzione ed il coordinamento delle attività delle società controllate; d) l'acquisto, la vendita, la gestione e l'affitto di terreni e fabbricati urbani, rustici, commerciali e industriali, la trasformazione di terreni agricoli incolti e la lottizzazione di terreni per la realizzazione di complessi immobiliari; la costruzione in proprio e per conto di terzi, anche in appalto, di fabbricati civili, rurali, commerciali ed industriali. e) la Società potrà inoltre, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie - queste non nei confronti del pubblico - concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, nonché assumere partecipazioni in altre società o imprese nel rispetto dell'articolo 2361 del Codice Civile, al solo scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.</p> <p>ART. 3 - Sede 3.1 La Società ha sede legale nel Comune di Treviso. 3.2 L'Organo Amministrativo ha la facoltà di istituire e di sopprimere ovunque sedi secondarie e unità locali operative, quali ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza,</p>

ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato all'articolo 3.1; spetta invece all'Assemblea straordinaria dei Soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ART. 4 - Domicilio dei Soci

Il domicilio dei Soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

ART. 5 - Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata per decisione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

TITOLO SECONDO

**Capitale Sociale, Riduzione del capitale,
Finanziamenti dei Soci, Azioni, Obbligazioni.**

ART. 6 - Capitale sociale

6.1 Il capitale sociale è di Euro ~~23.269.459,00 (ventitremilioniduecentosessantanovemilaquattrocentocinquanta nove virgola zero zero)~~ ed è rappresentato da numero ~~23.269.459 (ventitremilioniduecentosessantanovemilaquattrocentocinquanta nove) azioni~~ del valore di nominali Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato all'articolo 3.1; spetta invece all'Assemblea straordinaria dei Soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato

ART. 4 - Domicilio dei Soci

Il domicilio dei Soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

ART. 5 - Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata per decisione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

TITOLO SECONDO

**Capitale Sociale, Riduzione del capitale,
Finanziamenti dei Soci, Azioni, Obbligazioni.**

ART. 6 - Capitale sociale

6.1 Il capitale sociale è di Euro **28.273.370,00 (ventottomilioniduecentosettantatremilatrecentosettanta virgola zero zero)** ed è rappresentato da numero **28.273.370 azioni** del valore di nominali Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

6.2 Ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs 175/2016, numero 8.482.011 delle azioni di cui all'art. 6.1, che costituiscono il 30% del capitale sociale, competono al socio operativo Autoguidovie S.p.a. (con sede in Milano Via M. F. Quintiliano n. 18, P.IVA 11907120155), aggiudicatario della procedura negoziata a doppio oggetto indetta dalla Provincia di Treviso ed identificata dal CIG 921883574D. Tale partecipazione azionaria ha durata pari a quella della concessione in favore della società del servizio di trasporto pubblico locale oggetto della medesima procedura negoziata e, alla scadenza, la relativa liquidazione, verso corresponsione al socio liquidato di un importo pari a quello dallo stesso socio complessivamente offerto nella detta procedura negoziata (11.500.000,00 Euro), potrà avvenire alternativamente o cumulativamente secondo le seguenti modalità:

- a) mediante acquisto da parte dei soci di MOM, cui è attribuito il diritto di prelazione;
- b) mediante acquisto da parte della società stessa, ai sensi degli articoli 2357 e ss. del Codice Civile e nei limiti ammessi dalla legge;
- c) mediante acquisto da parte del soggetto che risultasse aggiudicatario all'esito di nuova procedura di gara indetta a norma dell'articolo 17 del D.lgs 175/2016 e s.m.i..

<p>6.2 Il Capitale Sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a Capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti, salvo quanto previsto al successivo articolo 6.3. A carico del Socio che ritardasse il pagamento decorrerà, sulle somme dovute, l'interesse corrispondente al tasso legale aumentato di due punti, fermo restando il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.</p> <p>6.3 L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'Organo Amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il Capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione di cui al successivo articolo 6.5.</p> <p>6.4 L'aumento del Capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano state interamente liberate.</p> <p>6.5 In caso di delibera di aumento del Capitale Sociale ovvero di emissione di obbligazioni convertibili in azioni, spetta ai Soci il diritto di opzione, nonché il diritto di prelazione sulle azioni e/o obbligazioni convertibili eventualmente rimaste inoptate; se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i Soci, sulla base del rapporto di cambio. Si applica la disposizione dell'articolo 2441 Codice Civile. Potranno essere omessi sia il deposito presso il Registro delle Imprese dell'offerta di opzione, che ogni altra forma di pubblicità della stessa, qualora tutti i Soci siano presenti (in proprio o per delega) all'Assemblea che delibera l'aumento e dichiarino di essere già informati dell'offerta di opzione e del termine relativo.</p> <p>ART. 7 - Riduzione del capitale Il Capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.</p> <p>ART. 8 - Finanziamenti dei Soci</p>	<p>6.3 In coerenza con la disciplina e i presupposti della gara CIG 921883574D, al termine della relativa concessione di servizio sarà altresì possibile procedere alla liquidazione della partecipazione del socio operativo Autoguidovie S.p.A. a norma dell'art. 2437 quater del codice civile, fermo restando il valore di liquidazione corrispondente ad Euro 11.500.000,00..</p> <p>6.4 Il Capitale Sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a Capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti, salvo quanto previsto al successivo articolo 6.5. A carico del Socio che ritardasse il pagamento decorrerà, sulle somme dovute, l'interesse corrispondente al tasso legale aumentato di due punti, fermo restando il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.</p> <p>6.5 L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'Organo Amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il Capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione di cui al successivo articolo 6.5.</p> <p>6.6 L'aumento del Capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano state interamente liberate.</p> <p>6.7 In caso di delibera di aumento del Capitale Sociale ovvero di emissione di obbligazioni convertibili in azioni, spetta ai Soci il diritto di opzione, nonché il diritto di prelazione sulle azioni e/o obbligazioni convertibili eventualmente rimaste inoptate; se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i Soci, sulla base del rapporto di cambio. Si applica la disposizione dell'articolo 2441 Codice Civile. Potranno essere omessi sia il deposito presso il Registro delle Imprese dell'offerta di opzione, che ogni altra forma di pubblicità della stessa, qualora tutti i Soci siano presenti (in proprio o per delega) all'Assemblea che delibera l'aumento e dichiarino di essere già informati dell'offerta di opzione e del termine relativo.</p> <p>ART. 7 - Riduzione del capitale Il Capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.</p> <p>ART. 8 - Finanziamenti dei Soci</p>
--	---

<p>8.1 Qualora si rendessero necessari finanziamenti da parte dei Soci, questi si intendono effettuati a titolo di mutuo infruttifero e con l'obbligo di restituzione da parte della Società, se non risulterà in forma scritta con data certa una diversa intenzione delle parti. In ogni caso, tali finanziamenti non potranno costituire raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.</p> <p>8.2 In caso di versamenti in Conto Capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento del Capitale Sociale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.</p> <p>ART. 9 - Azioni</p> <p>9.1 La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni. E' consentita l'attribuzione di azioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, a ciascun Socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del Capitale Sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.</p> <p>9.2 Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Tuttavia, con apposita delibera di Assemblea straordinaria, possono essere create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli articoli 2348 e seguenti del Codice Civile; comunque tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti. In caso di creazione di dette particolari categorie di azioni, le deliberazioni dell'Assemblea, che pregiudicano i diritti di una categoria di azioni, devono essere approvate anche dall'Assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle Assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle Assemblee straordinarie.</p>	<p>8.1 Qualora si rendessero necessari finanziamenti da parte dei Soci, questi si intendono effettuati a titolo di mutuo infruttifero e con l'obbligo di restituzione da parte della Società, se non risulterà in forma scritta con data certa una diversa intenzione delle parti. In ogni caso, tali finanziamenti non potranno costituire raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.</p> <p>8.2 In caso di versamenti in Conto Capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento del Capitale Sociale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.</p> <p>ART. 9 - Azioni</p> <p>9.1 La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni. E' consentita l'attribuzione di azioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, a ciascun Socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del Capitale Sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.</p> <p>9.2 Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Tuttavia, con apposita delibera di Assemblea straordinaria, possono essere create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli articoli 2348 e seguenti del Codice Civile; comunque tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti. In caso di creazione di dette particolari categorie di azioni, le deliberazioni dell'Assemblea, che pregiudicano i diritti di una categoria di azioni, devono essere approvate anche dall'Assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle Assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle Assemblee straordinarie.</p> <p>9.3 Le n. 8.482.011 azioni di cui all'articolo 6.2, che competono al Socio operativo Autoguidovie S.p.A., sono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 comma 4 lettera c del D.Lgs 175/2016 e dell'articolo 9.2 che precede, azioni di categoria speciale alle quali competono, oltre ai diritti ordinari, i diritti particolari previsti dal presente Statuto ed in particolare:</p> <p>a) il diritto di nomina di un componente nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da tre membri e di due componenti nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri che non potranno assumere la carica di Presidente o di Amministratore Delegato;</p> <p>b) il diritto di nomina di un membro effettivo</p>
---	--

<p>9.3 Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un Rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile.</p> <p>9.4 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro sulle azioni si applica l'articolo 2352 del Codice Civile.</p> <p>9.5 Per l'acquisto da parte della Società di azioni proprie, per il compimento di altre operazioni su azioni proprie, e per l'acquisto di azioni da parte di società controllate si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile.</p> <p>9.6 Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi; tuttavia agli altri Soci, regolarmente iscritti al libro Soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, a sensi del successivo articolo 9.8.</p> <p>9.7 Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.</p> <p>9.8 Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità: I Soci che intendano trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovranno darne preventiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando le generalità del cessionario, il prezzo di cessione, le modalità di pagamento, nonché ogni altro termine o condizione di compravendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi lo sostituisce, dovrà entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, sottoporre a tutti gli altri Soci la prospettata vendita per consentire ad ognuno l'esercizio del diritto di prelazione, a parità di prezzo e di ogni altra condizione, in proporzione alle azioni possedute, entro un termine di ulteriori sessanta giorni. In caso di rinuncia all'esercizio della</p>	<p>dell'Organo di Controllo della Società che non ricopra il ruolo di Presidente;</p> <p>c) il diritto di designare (salvo gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione) il Gestore dei Trasporti della società al quale, anche a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b) del Regolamento CE n. 1071/2009, saranno conferiti, tra l'altro, i poteri di cui alla bozza di accordo parasociale oggetto della procedura negoziata CIG921883574D.</p> <p>d) il diritto alla liquidazione/riscatto secondo quanto previsto agli articoli 6.2 e 6.3 che precedono nonché quello sancito all'art. 19.2 che segue.</p> <p>9.4 Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un Rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile.</p> <p>9.5 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro sulle azioni si applica l'articolo 2352 del Codice Civile.</p> <p>9.6 Per l'acquisto da parte della Società di azioni proprie, per il compimento di altre operazioni su azioni proprie, e per l'acquisto di azioni da parte di società controllate si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile.</p> <p>9.7 Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi; tuttavia agli altri Soci, regolarmente iscritti al libro Soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, a sensi del successivo articolo 9.9.</p> <p>9.8 Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.</p> <p>9.9 Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità: I Soci che intendano trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovranno darne preventiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando le generalità del cessionario, il prezzo di cessione, le modalità di pagamento, nonché ogni altro termine o condizione di compravendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi lo sostituisce, dovrà entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, sottoporre a tutti gli altri Soci la prospettata vendita per consentire ad ognuno l'esercizio del diritto di prelazione, a parità di prezzo e di ogni altra condizione, in proporzione alle azioni possedute, entro un termine di ulteriori sessanta giorni. In caso di rinuncia all'esercizio della</p>
--	---

<p>prelazione, anche per inerzia dell'interessato, il relativo diritto di prelazione potrà essere esercitato dagli altri Soci sempre in proporzione alle azioni possedute, nel termine di ulteriori sessanta giorni. Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già Socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri Soci. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poichè tale è l'oggetto della proposta formulata dal Socio offerente. Entro il termine massimo di centocinquanta giorni dalla richiesta inviata al Consiglio di Amministrazione, il Socio richiedente dovrà ricevere, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi lo sostituisce, la comunicazione di prelazione esercitata con allegati gli impegni dei singoli Soci a dar corso immediatamente all'acquisto; tali impegni nel loro insieme dovranno riferirsi all'intero pacchetto azionario che si intende trasferire. Trascorso tale termine di centocinquanta giorni senza avere ricevuto comunicazione alcuna o non riferendosi le prelazioni all'intero pacchetto da vendere, il Socio richiedente avrà senz'altro la facoltà di dar corso al trasferimento alle condizioni già indicate nella sua prima comunicazione. Il diritto di prelazione spetta ai Soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle azioni. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto. Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel Libro Soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare le azioni con effetto verso la Società. La cessione delle azioni e dei diritti di opzione sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il Socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri Soci e nel caso di procedure aventi ad oggetto la selezione del socio privato per le quali si rinvia alla normativa vigente in materia di servizi pubblici.</p> <p>ART. 10 - Obbligazioni</p> <p>10.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'Organo Amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'Assemblea straordinaria.</p> <p>10.2 L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'Organo Amministrativo la facoltà di emettere in una o più</p>	<p>prelazione, anche per inerzia dell'interessato, il relativo diritto di prelazione potrà essere esercitato dagli altri Soci sempre in proporzione alle azioni possedute, nel termine di ulteriori sessanta giorni. Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già Socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri Soci. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poichè tale è l'oggetto della proposta formulata dal Socio offerente. Entro il termine massimo di centocinquanta giorni dalla richiesta inviata al Consiglio di Amministrazione, il Socio richiedente dovrà ricevere, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi lo sostituisce, la comunicazione di prelazione esercitata con allegati gli impegni dei singoli Soci a dar corso immediatamente all'acquisto; tali impegni nel loro insieme dovranno riferirsi all'intero pacchetto azionario che si intende trasferire. Trascorso tale termine di centocinquanta giorni senza avere ricevuto comunicazione alcuna o non riferendosi le prelazioni all'intero pacchetto da vendere, il Socio richiedente avrà senz'altro la facoltà di dar corso al trasferimento alle condizioni già indicate nella sua prima comunicazione. Il diritto di prelazione spetta ai Soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle azioni. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto. Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel Libro Soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare le azioni con effetto verso la Società. La cessione delle azioni e dei diritti di opzione sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il Socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri Soci e nel caso di procedure aventi ad oggetto la selezione del socio privato per le quali si rinvia alla normativa vigente in materia di servizi pubblici.</p> <p>ART. 10 - Obbligazioni</p> <p>10.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'Organo Amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'Assemblea straordinaria.</p> <p>10.2 L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'Organo Amministrativo la facoltà di emettere in una o più</p>
---	---

<p>volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai Soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.</p> <p>10.3 Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del Libro V del Codice Civile.</p> <p>10.4 La Società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle azioni, forniti di specifici diritti patrimoniali e/o amministrativi escluso comunque il voto nell'Assemblea dei Soci, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei Soci o di terzi anche di opera o servizi, il tutto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2346, ultimo comma, del Codice Civile.</p> <p>10.5 L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'Assemblea straordinaria dei Soci.</p> <p>10.6 La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le modalità e le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.</p> <p>10.7 Gli strumenti finanziari che condizionino i tempi e l'entità del rimborso del Capitale all'andamento economico della Società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII, capo V, Libro V del Codice Civile.</p> <p>10.8 Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui alla sezione XI, Capo V, Libro V del Codice Civile.</p>	<p>volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai Soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.</p> <p>10.3 Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del Libro V del Codice Civile.</p> <p>10.4 La Società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle azioni, forniti di specifici diritti patrimoniali e/o amministrativi escluso comunque il voto nell'Assemblea dei Soci, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei Soci o di terzi anche di opera o servizi, il tutto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2346, ultimo comma, del Codice Civile.</p> <p>10.5 L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'Assemblea straordinaria dei Soci.</p> <p>10.6 La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le modalità e le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.</p> <p>10.7 Gli strumenti finanziari che condizionino i tempi e l'entità del rimborso del Capitale all'andamento economico della Società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII, capo V, Libro V del Codice Civile.</p> <p>10.8 Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui alla sezione XI, Capo V, Libro V del Codice Civile.</p>
<p>TITOLO TERZO Assemblea</p>	<p>TITOLO TERZO Assemblea</p>
<p>ART. 11 - Assemblea</p> <p>11.1 L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di Legge.</p> <p>11.2 L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo, anche su domanda dei Soci ai sensi dell'articolo 2367 del Codice Civile; l'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo in Italia.</p> <p>11.3 L'Assemblea viene convocata con avviso ricevuto almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai Soci al</p>	<p>ART. 11 - Assemblea</p> <p>11.1 L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di Legge.</p> <p>11.2 L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo, anche su domanda dei Soci ai sensi dell'articolo 2367 del Codice Civile; l'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo in Italia.</p> <p>11.3 L'Assemblea viene convocata con avviso ricevuto almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai Soci al</p>

<p>domicilio risultante dal Libro dei Soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal Socio e che risultino espressamente dal Libro dei Soci, fermo restando che quelli tra i Soci che non intendono indicare un'utenza telefax o un indirizzo di posta elettronica o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento).</p> <p>11.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita. Nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni, non oltre la terza, per le quali valgono le medesime maggioranze previste per l'Assemblea di seconda convocazione.</p> <p>11.5 In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.</p> <p>11.6 Nell'ipotesi di cui al precedente articolo 11.5, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti non presenti degli Organi Amministrativi e di Controllo.</p> <p>11.7 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dal vicepresidente se nominato o dal Consigliere più anziano d'età o dalla persona designata dagli intervenuti.</p> <p>11.8 L'Assemblea nomina un Segretario anche non Socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non Soci.</p> <p>11.9 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.</p> <p>11.10 Possono intervenire all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto e che alla data</p>	<p>domicilio risultante dal Libro dei Soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal Socio e che risultino espressamente dal Libro dei Soci, fermo restando che quelli tra i Soci che non intendono indicare un'utenza telefax o un indirizzo di posta elettronica o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento).</p> <p>11.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita. Nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni, non oltre la terza, per le quali valgono le medesime maggioranze previste per l'Assemblea di seconda convocazione.</p> <p>11.5 In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.</p> <p>11.6 Nell'ipotesi di cui al precedente articolo 11.5, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti non presenti degli Organi Amministrativi e di Controllo.</p> <p>11.7 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dal vicepresidente se nominato o dal Consigliere più anziano d'età o dalla persona designata dagli intervenuti.</p> <p>11.8 L'Assemblea nomina un Segretario anche non Socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non Soci.</p> <p>11.9 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.</p> <p>11.10 Possono intervenire all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto e che alla data</p>
---	---

<p>dell'Assemblea stessa risultano iscritti nel libro Soci. Non è invece necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione.</p> <p>11.11 Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla Società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. La rappresentanza non può essere conferita né ai componenti degli Organi Amministrativi o di Controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli Organi Amministrativi o di Controllo o ai dipendenti di queste. Si applicano le altre disposizioni dell'articolo 2372 del Codice Civile.</p> <p>11.12 I Soci intervenuti che riuniscono un terzo del Capitale rappresentato nell'Assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'Assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.</p> <p>11.13 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; - che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; - che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno 	<p>dell'Assemblea stessa risultano iscritti nel libro Soci. Non è invece necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione.</p> <p>11.11 Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla Società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. La rappresentanza non può essere conferita né ai componenti degli Organi Amministrativi o di Controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli Organi Amministrativi o di Controllo o ai dipendenti di queste. Si applicano le altre disposizioni dell'articolo 2372 del Codice Civile.</p> <p>11.12 I Soci intervenuti che riuniscono un terzo del Capitale rappresentato nell'Assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'Assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.</p> <p>11.13 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; - che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; - che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno
---	---

<p>inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.</p> <p>11.14 Ogni azione attribuisce il diritto di voto, salvo che nel caso in cui siano state create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi, ai sensi del precedente articolo 9.2, azioni che a fronte del riconoscimento di particolari diritti siano senza diritto di voto, o con diritto di voto limitato. Il valore nominale di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.</p> <p>11.15 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino più della metà del Capitale Sociale e delibera a maggioranza assoluta del Capitale Sociale. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera validamente qualunque sia la parte di Capitale rappresentata dai soci partecipanti.</p> <p>11.16 L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con la presenza e il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del Capitale Sociale.</p> <p>11.17 Salvo diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del Socio di astenersi per conflitto di interessi, non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di Capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.</p> <p>11.18 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se richiesto dalla Legge.</p> <p>11.19 Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il Capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.</p>	<p>inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.</p> <p>11.14 Ogni azione attribuisce il diritto di voto, salvo che nel caso in cui siano state create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi, ai sensi del precedente articolo 9.2, azioni che a fronte del riconoscimento di particolari diritti siano senza diritto di voto, o con diritto di voto limitato. Il valore nominale di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.</p> <p>11.15 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino più della metà del Capitale Sociale e delibera a maggioranza assoluta del Capitale Sociale. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera validamente qualunque sia la parte di Capitale rappresentata dai soci partecipanti. Resta fermo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 9.2 e 9.3, con riferimento a diritti e prerogative del socio operativo di cui all'articolo 6.2.</p> <p>11.16 L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con la presenza e il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del Capitale Sociale. Resta fermo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 9.2 e 9.3, con riferimento a diritti e prerogative del socio operativo di cui all'articolo 6.2.</p> <p>11.17 Salvo diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del Socio di astenersi per conflitto di interessi, non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di Capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.</p> <p>11.18 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se richiesto dalla Legge.</p> <p>11.19 Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il Capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.</p>
---	---

11.20 Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

11.21 Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

11.22 Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee.

TITOLO QUARTO

Amministrazione, rappresentanza della Società, compensi degli Amministratori

ART. 12 - Amministrazione

12.1 La Società è amministrata da un ~~Amministratore unico o da un~~ Consiglio di Amministrazione composto da ~~più membri nel numero massimo previsto dalla normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica, secondo il numero esatto che verrà determinato in occasione della nomina.~~

La nomina dovrà avvenire in osservanza delle disposizioni del D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251 (rappresentanza dei generi). La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea ordinaria dei Soci, ~~salvo che per i primi Amministratori che sono nominati nell'Atto Costitutivo.~~ Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. In mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo, gli Amministratori si intendono nominati per il periodo massimo corrispondente a tre esercizi, come previsto dall'articolo 2383 del Codice Civile. Gli Amministratori sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'Atto Costitutivo, salvo il diritto dell'Amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

12.2 Gli Amministratori potranno anche essere non Soci. Non possono essere nominati Amministratori le persone giuridiche, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi. Non possono essere nominati Amministratori coloro che hanno ricoperto incarichi analoghi, nei cinque anni precedenti, in enti, istituzioni, aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico, che abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi. Sarà cura di ogni Amministratore rilasciare all'Assemblea, all'atto della nomina, una dichiarazione attestante che non sussistono a suo

11.20 Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

11.21 Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

11.22 Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee.

TITOLO QUARTO

Amministrazione, rappresentanza della Società, compensi degli Amministratori

ART. 12 - Amministrazione

12.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione **composto da tre ovvero cinque membri, secondo quanto determinato dall'Assemblea dei soci in occasione della nomina.**

Da parte dei soci pubblici la nomina dovrà avvenire in osservanza delle disposizioni del D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251 (rappresentanza dei generi). La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea ordinaria dei Soci, **fermo quanto previsto all'art. 9.3 che precede.** Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. In mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo, gli Amministratori si intendono nominati per il periodo massimo corrispondente a tre esercizi, come previsto dall'articolo 2383 del Codice Civile. Gli Amministratori sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'Atto Costitutivo, salvo il diritto dell'Amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

12.2 Gli Amministratori potranno anche essere non Soci. Non possono essere nominati Amministratori le persone giuridiche, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi. Non possono essere nominati Amministratori coloro che hanno ricoperto incarichi analoghi, nei cinque anni precedenti, in enti, istituzioni, aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico, che abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi. Sarà cura di ogni Amministratore rilasciare all'Assemblea, all'atto della nomina, una dichiarazione attestante che non sussistono a suo

<p>carico cause di ineleggibilità, assumendosene ogni relativa responsabilità. Non possono essere nominati Amministratori le persone che esercitano o potenzialmente possono esercitare attività in concorrenza o in conflitto di interessi con l'attività della Società. Gli Amministratori non possono assumere la qualifica di Soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né essere Amministratori in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci.</p> <p>12.3 E' ammessa la rieleggibilità.</p> <p>12.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.</p> <p>Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che provvederà alla sostituzione definitiva.</p> <p>Gli Amministratori nominati dall'Assemblea dei Soci durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti. Tuttavia, se viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione decade automaticamente e gli Amministratori rimasti in carica provvedono a convocare d'urgenza l'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio. Nel frattempo, il Consiglio decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>12.5 Se vengono a cessare tutti gli Amministratori e l'amministratore unico, l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>12.6 La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito. Per la rinuncia all'ufficio da parte degli Amministratori si applica il disposto dell'articolo 2385 Codice Civile.</p> <p>12.7 Per la nomina degli Amministratori da parte dell'Assemblea si applicano le maggioranze assembleari previste dall'articolo 11.15.</p>	<p>carico cause di ineleggibilità, assumendosene ogni relativa responsabilità. Non possono essere nominati Amministratori le persone che esercitano o potenzialmente possono esercitare attività in concorrenza o in conflitto di interessi con l'attività della Società. Gli Amministratori non possono assumere la qualifica di Soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né essere Amministratori in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci.</p> <p>12.3 E' ammessa la rieleggibilità.</p> <p>12.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Nel caso che vengano a mancare uno o più amministratori nominati dal socio operativo di cui all'articolo 6.2, a norma dell'articolo 9.3, la loro temporanea sostituzione avviene in ogni caso previa designazione da parte del medesimo socio operativo.</p> <p>Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9.3, provvederà alla sostituzione definitiva.</p> <p>Gli Amministratori nominati dall'Assemblea dei Soci durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti. Tuttavia, se viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione decade automaticamente e gli Amministratori rimasti in carica provvedono a convocare d'urgenza l'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio. Nel frattempo, il Consiglio decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>12.5 Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>12.6 La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito. Per la rinuncia all'ufficio da parte degli Amministratori si applica il disposto dell'articolo 2385 Codice Civile.</p> <p>12.7 Per la nomina degli Amministratori da parte dell'Assemblea si applicano le maggioranze assembleari previste dall'articolo 11.15, salvo quanto previsto all'articolo 9.3 in merito alla nomina di competenza del socio operativo.</p>
--	---

<p>12.8 Il Consiglio di Amministrazione:</p> <p>a) elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai Soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.</p> <p>b) viene convocato dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vicepresidente eventualmente nominato ogni qualvolta sia opportuno nell'interesse della Società, viene altresì convocato quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da un Consigliere, o dal Consigliere stesso, qualora entro dieci giorni dalla richiesta il Presidente non vi abbia provveduto, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio telefax, posta elettronica), almeno otto giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telefax da spedirsi almeno due giorni prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al telefax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo, gli avvisi dovranno essere spediti al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli Amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre essere convocato quando ne sia fatta richiesta dal Collegio Sindacale.</p> <p>c) Si riunisce nella località indicata nell'avviso di convocazione, anche fuori della sede sociale, purché in Italia.</p> <p>12.9 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci effettivi.</p> <p>12.10 E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:</p> <p>a) Che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo.</p> <p>b) Che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione.</p>	<p>12.8 Il Consiglio di Amministrazione:</p> <p>a) elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai Soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente cui sono attribuite esclusivamente le prerogative del Presidente nei soli casi di assenza o di impedimento.</p> <p>b) viene convocato dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vicepresidente eventualmente nominato ogni qualvolta sia opportuno nell'interesse della Società, viene altresì convocato quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da un Consigliere, o dal Consigliere stesso, qualora entro dieci giorni dalla richiesta il Presidente non vi abbia provveduto, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio telefax, posta elettronica), almeno otto giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telefax da spedirsi almeno due giorni prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al telefax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo, gli avvisi dovranno essere spediti al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli Amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre essere convocato quando ne sia fatta richiesta dal Collegio Sindacale.</p> <p>c) Si riunisce nella località indicata nell'avviso di convocazione, anche fuori della sede sociale, purché in Italia.</p> <p>12.9 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci effettivi.</p> <p>12.10 E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:</p> <p>a) Che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo.</p> <p>b) Che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione.</p>
---	---

<p>c) Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.</p> <p>d) Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.</p> <p>12.11 Il Consiglio di Amministrazione, delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si ritiene respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.</p> <p>12.12 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, adottate ai sensi del presente articolo, sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>12.13 L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente all'Assemblea dei Soci.</p> <p>12.14 Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più Amministratori, anche disgiuntamente, i poteri che sono per legge delegabili.</p> <p>Una delega non esclude le altre ed il Consiglio ne determina l'estensione. Il Consiglio può delegare particolari funzioni e speciali incarichi anche a terzi, con facoltà di rappresentare la Società e delega di firma Sociale nei limiti stabiliti. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.</p> <p>12.15 L'Organo Amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.</p> <p>ART. 13 - Rappresentanza La firma e la rappresentanza Sociale generale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'amministratore unico o, qualora venga nominato il consiglio di amministrazione, al Presidente, a ciascuno degli Amministratori Delegati e/o a</p>	<p>c) Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.</p> <p>d) Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.</p> <p>12.11 Il Consiglio di Amministrazione, delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si ritiene respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.</p> <p>12.12 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, adottate ai sensi del presente articolo, sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>12.13 L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente all'Assemblea dei Soci.</p> <p>12.14 Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno dei suoi componenti poteri che siano per legge delegabili.</p> <p>Una delega non esclude le altre ed il Consiglio ne determina l'estensione. Il Consiglio può delegare particolari funzioni e speciali incarichi anche a terzi, con facoltà di rappresentare la Società e delega di firma Sociale nei limiti stabiliti. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.</p> <p>12.15 L'Organo Amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.</p> <p>ART. 13 - Rappresentanza La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente.</p>
---	--

~~ciascuno dei componenti del Comitato Esecutivo nei limiti dei poteri ad essi conferiti.~~

L'organo amministrativo potrà attribuire procure ed affidare speciali incarichi a propri membri o a terzi.

I limiti dei poteri degli Amministratori non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della Società. Gli atti extra poteri sono pertanto validi salva l'azione di responsabilità nei confronti di chi li ha compiuti.

ART. 14 - Compensi degli Amministratori

14.1 Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnato un compenso annuo, che verrà determinato dai Soci, in occasione della nomina o con apposita delibera di Assemblea ordinaria.

14.2 La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio ~~stesse~~, sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

14.3 In ogni caso, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al Presidente e agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, non potrà essere superiore alla misura massima stabilita dalla normativa speciale applicabile alle società partecipate da Enti Pubblici.

14.4 Al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione potranno essere attribuite indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura ragionevole e proporzionata.

14.5 Al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione sono dovuti indennità di missione e rimborsi di spese viaggio nella misura prevista dalla normativa speciale applicabile alle società partecipate da Enti Pubblici.

TITOLO QUINTO

Organi di controllo, Collegio sindacale, Revisore legale dei conti

ART. 15 - Organi di controllo

E' organo di controllo il Collegio Sindacale, cui spetta:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;

L'organo amministrativo potrà attribuire procure ed affidare speciali incarichi a propri membri o a terzi, ai quali spetta conseguentemente la rappresentanza della Società verso i terzi nei limiti dei poteri ed incarichi conferiti.

I limiti dei poteri degli Amministratori non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della Società. Gli atti extra poteri sono pertanto validi, alle condizioni di legge, salva l'azione di responsabilità nei confronti di chi li ha compiuti.

ART. 14 - Compensi degli Amministratori

14.1 Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnato un compenso annuo, che verrà determinato dai Soci, in occasione della nomina o con apposita delibera di Assemblea ordinaria.

14.2 La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

14.3 In ogni caso, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al Presidente e agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, non potrà essere superiore alla misura massima stabilita dalla normativa speciale applicabile alle società partecipate da Enti Pubblici.

14.4 Al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione potranno essere attribuite indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura ragionevole e proporzionata.

14.5 Al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione sono dovuti indennità di missione e rimborsi di spese viaggio nella misura prevista dalla normativa speciale applicabile alle società partecipate da Enti Pubblici.

TITOLO QUINTO

Organi di controllo, Collegio sindacale, Revisore legale dei conti

ART. 15 - Organi di controllo

E' organo di controllo il Collegio Sindacale, cui spetta:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;

<p>- esercitare la revisione legale dei conti, nel caso previsto dall'art. 2409 bis CC, salvo che la società non decida di affidare l'incarico di revisione legale dei conti a un revisore legale o a una società di revisione legale, ai sensi di legge.</p> <p>ART. 16 - Collegio sindacale</p> <p>16.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, conformemente al disposto dell'articolo 2397 del Codice Civile.</p> <p>16.2 I Sindaci, compreso il Presidente, sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei Soci. La nomina dovrà avvenire in osservanza delle disposizioni del D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251 (rappresentanza dei generi).</p> <p>Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I Sindaci sono rieleggibili.</p> <p>16.3 Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.</p> <p>16.4 I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con deliberazione dell'Assemblea dei Soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.</p> <p>16.5 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla prossima Assemblea che deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti necessari per l'integrazione del Collegio.</p> <p>I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla delibera di integrazione dal Sindaco più anziano.</p> <p>16.6 Il Collegio Sindacale ha i poteri di cui all'articolo 2403-bis del Codice Civile è può su conforme deliberazione dell'assemblea esercitare la revisione legale dei conti nel ricorrere dei presupposti di legge.</p> <p>16.7 La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea dei Soci, all'atto della</p>	<p>- esercitare la revisione legale dei conti, nel caso previsto dall'art. 2409 bis CC, salvo che la società non decida di affidare l'incarico di revisione legale dei conti a un revisore legale o a una società di revisione legale, ai sensi di legge.</p> <p>ART. 16 - Collegio sindacale</p> <p>16.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, conformemente al disposto dell'articolo 2397 del Codice Civile.</p> <p>16.2 I Sindaci, compreso il Presidente, sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei Soci, fermo quanto previsto dall'articolo 9.3. La nomina da parte dei soci pubblici dovrà avvenire in osservanza delle disposizioni del D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251 (rappresentanza dei generi).</p> <p>I Sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I Sindaci sono rieleggibili.</p> <p>16.3 Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.</p> <p>16.4 I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con deliberazione dell'Assemblea dei Soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.</p> <p>16.5 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla successiva Assemblea che deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti necessari per l'integrazione del Collegio.</p> <p>Nel caso che venga a mancare il Sindaco nominato dal socio di cui all'articolo 6.2, è convocata senza minimo indugio l'Assemblea per la relativa nuova nomina ai sensi del combinato disposto degli articoli 9.2 e 9.3.</p> <p>I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla delibera di integrazione dal Sindaco più anziano.</p> <p>16.6 Il Collegio Sindacale ha i poteri di cui all'articolo 2403-bis del Codice Civile è può su conforme deliberazione dell'assemblea esercitare la revisione legale dei conti nel ricorrere dei presupposti di legge.</p> <p>16.7 La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea dei Soci, all'atto della</p>
---	---

<p>nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio e comunque non potrà essere superiore all'importo di Euro 21.000,00 (ventunmila/00).</p> <p>16.8 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. E' possibile tenere le riunioni del Collegio Sindacale con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:</p> <p>a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.</p> <p>b) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.</p> <p>16.9 Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.</p> <p>16.10 Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.</p> <p>16.11 I Sindaci devono assistere alle Assemblee dei Soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo.</p> <p>16.12 Ogni Socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio. Se la denuncia è fatta da tanti Soci che rappresentino un ventesimo del Capitale Sociale, il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea.</p> <p>ART. 17 - Revisore legale dei conti</p> <p>17.1 Nel caso di attribuzione della revisione legale dei conti ad un Revisore legale dei conti questo deve essere iscritto nell'apposito Registro.</p> <p>17.2 Non può essere nominato alla carica di Revisore, e se nominato decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni previste dalla normativa vigente.</p> <p>17.3 Il corrispettivo del Revisore è determinato dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.</p> <p>17.4 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per</p>	<p>nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.</p> <p>16.8 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. E' possibile tenere le riunioni del Collegio Sindacale con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:</p> <p>a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.</p> <p>b) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.</p> <p>16.9 Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.</p> <p>16.10 Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.</p> <p>16.11 I Sindaci devono assistere alle Assemblee dei Soci ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>16.12 Ogni Socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio. Se la denuncia è fatta da tanti Soci che rappresentino un ventesimo del Capitale Sociale, il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea.</p> <p>ART. 17 - Revisore legale dei conti</p> <p>17.1 Nel caso di attribuzione della revisione legale dei conti ad un Revisore legale dei conti (se del caso costituito in forma societaria) questo deve essere iscritto nell'apposito Registro.</p> <p>17.2 Non può essere nominato alla carica di Revisore, e se nominato decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni previste dalla normativa vigente.</p> <p>17.3 Il corrispettivo del Revisore è determinato dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.</p> <p>17.4 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per</p>
---	--

l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

17.5 L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, sentito il Collegio Sindacale. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

17.6 Il Revisore svolge le funzioni di cui all'articolo 2409-bis del Codice Civile.

TITOLO SESTO

Bilancio e destinazione degli utili

ART. 18 - Bilancio d'esercizio

18.1 Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

18.2 Alla chiusura di ciascun esercizio Sociale, l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità, rispettando le vigenti norme di legge. Ove ne ricorrano i presupposti ai sensi di legge, l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio consolidato.

18.3 Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, entro centottanta giorni nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano: in quest'ultimo caso, peraltro, gli Amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

ART. 19 - Destinazione degli Utili

19.1 Dagli utili netti, risultanti dal bilancio regolarmente approvato, deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale, finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

19.2 ~~L'Assemblea ordinaria delibera sulla distribuzione degli utili ai Soci.~~

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili vanno prescritti a favore della Società. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il

l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

17.5 L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, sentito il Collegio Sindacale. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

17.6 Il Revisore svolge le funzioni di cui all'articolo 2409-bis del Codice Civile.

TITOLO SESTO

Bilancio e destinazione degli utili

ART. 18 - Bilancio d'esercizio

18.1 Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

18.2 Alla chiusura di ciascun esercizio Sociale, l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità, rispettando le vigenti norme di legge. Ove ne ricorrano i presupposti ai sensi di legge, l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio consolidato.

18.3 Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, entro centottanta giorni nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano: in quest'ultimo caso, peraltro, gli Amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

ART. 19 - Destinazione e distribuzione degli Utili

19.1 Dagli utili netti, risultanti dal bilancio regolarmente approvato, deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

19.2 **Nei limiti consentiti dalla legge, ai soci spetta l'integrale destinazione e distribuzione degli utili risultanti dal bilancio, salva diversa determinazione da parte dell'Assemblea dei soci da assumersi con un quorum deliberativo maggiore del 70% del capitale sociale .**

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili vanno prescritti a favore della Società. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il

Capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

~~19.3 Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.~~

TITOLO SETTIMO
Scioglimento e liquidazione

ART. 20

20.1 Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria dei Soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla Legge. La nomina dei liquidatori mette fine alle funzioni dell'Organo Amministrativo. L'Assemblea dei Soci può revocare o sostituire i liquidatori ed estendere o restringere i loro poteri. Il mandato dei liquidatori, salvo diversa stipulazione, è per tutta la durata della liquidazione. I liquidatori hanno congiuntamente i poteri di realizzare, alle condizioni che riterranno opportune, tutto l'attivo della società e di estinguere il passivo. I liquidatori hanno congiuntamente il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi, alle amministrazioni pubbliche e private, come di agire in giudizio davanti a tutte le giurisdizioni, sia come attori che come convenuti. La ripartizione del patrimonio sociale dovrà avvenire tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 2353 del Codice Civile per le azioni di godimento.

20.2 La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione se necessario della causa di scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea presa con le maggioranze di cui al precedente articolo 11.16. Al Socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'articolo 2487-ter del Codice Civile.

TITOLO OTTAVO
Clausola di conciliazione e arbitrato

ART. 21 - Clausola compromissoria

21.1 Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i Soci, da o contro la Società, da o contro l'Organo Amministrativo, da o contro l'Organo di controllo, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante un tentativo di conciliazione condotto secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Treviso o, in caso di mancata o fallita conciliazione, mediante arbitrato secondo il regolamento arbitrale della stessa Camera Arbitrale. Il Tribunale

Capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

TITOLO SETTIMO
Scioglimento e liquidazione

ART. 20

20.1 Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria dei Soci determinerà le modalità della liquidazione, **fermo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 9.2 e 9.3**, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla Legge. La nomina dei liquidatori mette fine alle funzioni dell'Organo Amministrativo. L'Assemblea dei Soci può revocare o sostituire i liquidatori ed estendere o restringere i loro poteri. Il mandato dei liquidatori, salvo diversa stipulazione, è per tutta la durata della liquidazione. I liquidatori hanno congiuntamente i poteri di realizzare, alle condizioni che riterranno opportune, tutto l'attivo della società e di estinguere il passivo. I liquidatori hanno congiuntamente il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi, alle amministrazioni pubbliche e private, come di agire in giudizio davanti a tutte le giurisdizioni, sia come attori che come convenuti. La ripartizione del patrimonio sociale dovrà avvenire tenendo conto di quanto previsto **dagli articoli 6.2 e 6.3, nonché di quanto previsto** dall'articolo 2353 del Codice Civile per le azioni di godimento.

20.2 La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione se necessario della causa di scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea presa con le maggioranze di cui al precedente articolo 11.16. Al Socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'articolo 2487-ter del Codice Civile.

TITOLO OTTAVO
Clausola di conciliazione e arbitrato

ART. 21 - Clausola compromissoria

21.1 Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i Soci, da o contro la Società, da o contro l'Organo Amministrativo, da o contro l'Organo di controllo, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante un tentativo di conciliazione condotto secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Treviso o, in caso di mancata o fallita conciliazione, mediante arbitrato secondo il regolamento arbitrale della stessa Camera Arbitrale. Il Tribunale

<p>Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dalla Camera Arbitrale. Nel caso di mancata nomina nei termini vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la Società.</p> <p>21.2 L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto. Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.</p> <p>21.3 Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la Legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.</p> <p>21.4 Le modifiche dello statuto introduttive o soppressive della clausola di conciliazione e arbitrato, devono essere approvate con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci con la maggioranza di almeno i due terzi del Capitale sociale. I Soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO NONO Disposizioni generali</p> <p>ART. 22 - Disposizioni generali</p> <p>22.1 I Soci hanno diritto di esaminare i Libri sociali obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge e di ottenerne estratti a proprie spese.</p> <p>22.2 Sono adottate dall'Organo Amministrativo in luogo dell'Assemblea dei Soci, le decisioni relative a: -l'approvazione del progetto di fusione nei casi ed alle condizioni di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile, - la riduzione del capitale in caso di recesso del Socio, - gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative,</p> <p>22.3 Sono adottate dall'Organo Amministrativo le decisioni relative a: - l'aumento del Capitale nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente articolo 6, - l'emissione di obbligazioni ordinarie a sensi del precedente articolo 10.1, - l'emissione di obbligazioni convertibili a sensi del precedente articolo 10.2,</p> <p>22.4 Le decisioni dell'Organo Amministrativo sulle materie di cui al precedente articolo 22.2 nonché le decisioni dell'Organo Amministrativo sulle materie di cui al precedente articolo 22.3, debbono essere adottate con deliberazione da far constare mediante verbale redatto da Notaio per atto pubblico.</p> <p>22.5 Le disposizioni del presente Statuto si applicano anche nel caso in cui la Società abbia un unico Socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di Soci e se ed in</p>	<p>Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dalla Camera Arbitrale. Nel caso di mancata nomina nei termini vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la Società.</p> <p>21.2 L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto. Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.</p> <p>21.3 Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la Legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.</p> <p>21.4 Le modifiche dello statuto introduttive o soppressive della clausola di conciliazione e arbitrato, devono essere approvate con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci con la maggioranza di almeno i due terzi del Capitale sociale. I Soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO NONO Disposizioni generali</p> <p>ART. 22 - Disposizioni generali</p> <p>22.1 I Soci hanno diritto di esaminare i Libri sociali obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge e di ottenerne estratti a proprie spese.</p>
--	--

<p>quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.</p> <p>22.6 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di Legge in materia di società per azioni.</p>	<p>22.2 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di Legge in materia di società per azioni.</p>
--	--



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2024
(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2023

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	04163490263
Denominazione	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA
Data di costituzione della partecipata	2007
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	SI- Strumenti finanziari: Hydrobond - mercato Extra Mot PRO
La società è un GAL ⁽²⁾	
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	Scegliere un elemento.

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽³⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Treviso
Comune	Montebelluna
CAP*	31044
Indirizzo*	Via Schiavonesca Priula,86
Telefono*	0423/2928
FAX*	0423/292929
Email*	info@altotrevigianoservizi.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	36.00.00
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato §	si
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	Scegliere un elemento.
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "si"

⁽⁵⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "si"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link: https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

§ Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2023
Tipologia di attività svolta	Scegliere un elemento.
Numero medio di dipendenti	300
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	48.470
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3 + 2 (supplenti)
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	26.208

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	4.720.229	1.857.216	964.439	5.813.871	1.145.561

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sottosezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sottosezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	47.905.530	50.258.889	45.354.899
A5) Altri Ricavi e Proventi	11.445.378	9.409.162	5.847.596
di cui Contributi in conto esercizio	717.668	1.779.376	

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sottosezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sottosezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività bancarie e finanziarie**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività assicurative**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	44.221 (1,58%)
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	

⁽⁶⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁷⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁸⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	Scegliere un elemento.

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Numero medio di dipendenti	300
Approvazione bilancio 2023	si
Tipologia di contabilità	Contabilità economico-patrimoniale
Tipologia di schema di bilancio ⁽⁴⁾	Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

⁽⁴⁾ Compilare il campo "Tipologia di schema di bilancio" solo se nel campo precedente è stato selezionato "Contabilità economico-patrimoniale".

Compilare l'appropriata sottosezione in base alla tipologia di contabilità adottata ("Contabilità economico patrimoniale" o "Contabilità finanziaria"). Se lo schema di bilancio adottato è di tipo "Bancario-assicurativo" la sezione **non deve essere compilata**.

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d'esercizio solo nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il Registro Imprese, il bilancio d'esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d'esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Codice Civile ex art.2424 e seguenti", compilare **tutti i campi** della sottosezione. Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)" compilare **tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X)**.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)	80.885.876
B) II-Immobilizzazioni materiali (X)	175.118.166
B) III-Immobilizzazioni finanziarie (X)	12.861.401
Totale Immobilizzazioni (B) (X)	268.865.443
C) II-Crediti (valore totale) (X)	39.360.270
Totale Attivo	320.918.533
A) I Capitale / Fondo di dotazione	2.792.631
A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve	51.356.202
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo	
A) IX Utili (perdite) esercizio	4.270.229
Perdita ripianata nell'esercizio	
Patrimonio Netto	59.141.808
D) – Debiti (valore totale) (X)	98.501.925
Totale passivo	320.918.533
A. Valore della produzione/Totale Ricavi	99.539.664
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi	47.905.530
A5) Altri Ricavi e Proventi	11.445.378
di cui "Contributi in conto esercizio" (X)	717.668
B. Costi della produzione /Totale costi	92.430.277
B.9 Costi del personale / Costo del lavoro	15.495.042
C.15) Proventi da partecipazioni	
C.16) Altri proventi finanziari	706.446
C17) Interessi e altri oneri finanziari	(1.986.534)
C.17bis) Utili e perdite su cambi	
Totale C) – Proventi e oneri finanziari	(1.280.088)
Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	
di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni	

AFFIDAMENTI

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
La partecipata svolge servizi per l'Amministrazione?	Si

Se la partecipata non ha svolto servizi per l'Amministrazione nell'anno di riferimento della rilevazione i campi sottostanti non devono essere compilati.

Settore	Servizio Idrico Integrato
Ente Affidante	AATO, EGA
Specificazione Ente Affidante*	
Modalità affidamento	Diretto
Importo impegnato nell'anno oggetto di rilevazione (importo annuale di competenza)	

*Campo testuale con compilazione obbligatoria se nel campo "Ente affidante" è stato selezionato nel menu a tendina la voce "Altro".

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione		
L'Amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata?	Scegliere un elemento.		
	IMPEGNI	PAGAMENTI C/COMPETENZA	PAGAMENTI C/RESIDUI
Oneri per contratti di servizio ⁽⁸⁾			
L'Amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti della partecipata?	Scegliere un elemento.		
	IMPEGNI	PAGAMENTI C/COMPETENZA	PAGAMENTI C/RESIDUI
Oneri per trasferimenti in conto capitale ⁽⁸⁾			
Oneri per trasferimenti in conto esercizio ⁽⁸⁾			
Oneri per copertura di disavanzi o perdite ⁽⁸⁾			
Oneri per acquisizione di quote societarie ⁽⁸⁾			
Oneri per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite) ⁽⁸⁾			
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione ⁽⁸⁾			
Oneri per garanzie (fidejussioni, lettere patronage, altre forme) ⁽⁸⁾			
Escussioni nei confronti dell'ente delle garanzie concesse ⁽⁸⁾			
Altre spese verso organismi partecipati ⁽⁸⁾			
Totale oneri ⁽⁸⁾			
L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipata?	Scegliere un elemento.		



SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2023

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	04042120230
Denominazione	Viveracqua scarl
Data di costituzione della partecipata	30/06/2011
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO
La società è un GAL ⁽²⁾	NO

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	VR
Comune	Verona
CAP*	37133
Indirizzo*	Lungadige Galtarossa 8
Telefono*	
FAX*	
Email*	segreteria@pec.viveracqua.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	Codice: 46.19.04 - Gruppi di Acquisto, mandatari agli acquisti, buyer.
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

#Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2023
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	3,32
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	nessuno
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	8.000 euro

*comprensivo di dipendenti in distacco

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	3.802	8.121	1.935	1.935	2.566

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.823.384	1.293.786	1.079.201
A5) Altri Ricavi e Proventi	48.302	128.490	50.627
di cui Contributi in conto esercizio	136	665	0

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	attività diversa dalle precedenti
Descrizione dell'attività	Consorzio gestori servizio idrico integrato
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art.24, comma 5-ter ^{(14) §}	Scegliere un elemento.
Note*	

⁽⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

⁽⁹⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹¹⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹²⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹³⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Numero medio di dipendenti	3,32
Approvazione bilancio 2022	si
Tipologia di contabilità	Contabilità economico-patrimoniale
Tipologia di schema di bilancio ⁽³⁾	Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

⁽³⁾ Compilare il campo "Tipologia di schema di bilancio" solo se nel campo precedente è stato selezionato "Contabilità economico-patrimoniale".

Compilare l'appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata ("Contabilità economico patrimoniale" o "Contabilità finanziaria"). Se lo schema di bilancio adottato è di tipo "Bancario-assicurativo" la sezione **non deve essere compilata**.

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d'esercizio solo nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il Registro Imprese, il bilancio d'esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d'esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Codice Civile ex art.2424 e seguenti", compilare **tutti i campi** della sotto-sezione.

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)" compilare **tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X)**.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)	4.564
B) II-Immobilizzazioni materiali (X)	3.503
B) III-Immobilizzazioni finanziarie (X)	0
Totale Immobilizzazioni (B) (X)	8.067
C) II-Crediti (valore totale) (X)	668.691
Totale Attivo	1.464.717
A) I Capitale / Fondo di dotazione	105.134
A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve	123.537
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo	21.706
A) IX Utili (perdite) esercizio	3.802
Patrimonio Netto	254.180
D) - Debiti (valore totale) (X)	1.208.346
Totale passivo	1.464.717
A. Valore della produzione/Totale Ricavi	1.871.686
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi	1.823.384
A5) Altri Ricavi e Proventi	48.302
di cui "Contributi in conto esercizio" (X)	136
B. Costi della produzione /Totale costi	1.852.574
B.9 Costi del personale / Costo del lavoro	131.714
C.15) Proventi da partecipazioni	0
C.16) Altri proventi finanziari	162
C.17bis) Utili e perdite su cambi	0
D.18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni	0

ATTENZIONE: non è più richiesta la comunicazione dei dati di bilancio consolidato.

Contabilità finanziaria



SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2023
(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2023

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	04498000266
Denominazione	MOBILITA' DI MARCA S.P.A.
Data di costituzione della partecipata	2011
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO
La società è un GAL ⁽²⁾	NO

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	TREVISO
Comune	TREVISO
CAP*	31100
Indirizzo*	VIA POLVERIERA, N.1
Telefono*	0422.588311
FAX*	0422.588247
Email*	info@pec.mom.spa

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	49.39.09 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
Attività 2	49.31.00 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	si
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	ART
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

#Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2020_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2023
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	570
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	55.600
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	21.000

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	Scegliere un elemento.				
Risultato d'esercizio	71.773	-2.087.325	59.116	136.951	-840.731

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	49.191.958	44.977.432	40.490.703
A5) Altri Ricavi e Proventi	9.725.698	4.873.710	12.859.310
di cui Contributi in conto esercizio	43.466	48.903	24.492

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	0,25%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	Scegliere un elemento.

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2020, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	nessuna attività
Descrizione dell'attività	
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	Scegliere un elemento.
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	Scegliere un elemento.
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	Scegliere un elemento.
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	Scegliere un elemento.
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	Scegliere un elemento.
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art.24, comma 5-ter ^{(14) §}	Scegliere un elemento.
Note*	

⁽⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "si".

⁽⁹⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹¹⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹²⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹³⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

SCHEDA DI RILEVAZIONE
PER IL
CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE
(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

Dati relativi al 31/12/2023

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	00323260273
Denominazione	FAP AUTOSERVIZI SPA
Data di costituzione della partecipata	1925
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	Scegliere un elemento.
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO
La società è un GAL ⁽²⁾	NO

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	VENEZIA
Comune	S.DONA' DI PIAVE
CAP *	30027
Indirizzo *	PIAZZA IV NOVEMBRE, 8
Telefono *	0421-5944
FAX *	
Email *	segreteriafap@pec.atvo.it

*Campo con compilazione facoltativa.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	49.31.00 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Numero medio di dipendenti	9
Approvazione bilancio 2023	si
Tipologia di contabilità	Contabilità economico-patrimoniale
Tipologia di schema di bilancio ⁽³⁾	Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

⁽³⁾ Compilare il campo "Tipologia di schema di bilancio" solo se nel campo precedente è stato selezionato "Contabilità economico-patrimoniale".

Compilare l'appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata ("Contabilità economico patrimoniale" o "Contabilità finanziaria").

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo "Bancario-assicurativo" la sezione **non deve essere compilata**.

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d'esercizio solo nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il Registro Imprese, il bilancio d'esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d'esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Codice Civile ex art.2424 e seguenti", compilare **tutti i campi** della sotto-sezione.

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)" compilare **tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X)**.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
B) I-Immobilizzazioni immateriali ^(X)	
B) II-Immobilizzazioni materiali ^(X)	
B) III-Immobilizzazioni finanziarie ^(X)	
Totale Immobilizzazioni (B) ^(X)	
C) II-Crediti (valore totale) ^(X)	
Totale Attivo	
A) I Capitale / Fondo di dotazione	
A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve	
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo	
A) IX Utili (perdite) esercizio	
Perdita ripianata nell'esercizio	
Patrimonio Netto	
D) – Debiti (valore totale) ^(X)	
Totale passivo	
A. Valore della produzione/Totale Ricavi	
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi	
A5) Altri Ricavi e Proventi	
di cui "Contributi in conto esercizio" ^(X)	
B. Costi della produzione /Totale costi	
B.9 Costi del personale / Costo del lavoro	
C.15) Proventi da partecipazioni	
C.16) Altri proventi finanziari	
C17) Interessi e altri oneri finanziari	
C.17bis) Utili e perdite su cambi	
Totale C) – Proventi e oneri finanziari	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	
di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni	

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità finanziaria.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Numero medio dipendenti	
Capitale o fondo di dotazione	
Avanzo/Disavanzo di esercizio	
Patrimonio netto	
Crediti (contabilità finanziaria)	
Totale Entrate	
Debiti (contabilità finanziaria)	
Totale Uscite	
Costi del Personale	

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽⁴⁾	8,70%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁵⁾	
Denominazione Tramite ⁽⁵⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata ⁽⁶⁾	

⁽⁴⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella partecipata.

⁽⁵⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta indirettamente dall'Amministrazione.

⁽⁶⁾ Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE: compilare il campo "Tipo di controllo" se la partecipata è una Società, il campo "Tipo di controllo (organismo)" se la partecipata è un organismo. Non sono considerati "organismi" – a titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende speciali di cui, rispettivamente all'art. 31 e all'art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici non economici.

Indicare il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Con riferimento alle forme societarie, ai fini del controllo* è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno
Tipo di controllo (organismo)	Scegliere un elemento.

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

AFFIDAMENTI

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
La partecipata svolge servizi per l'Amministrazione?	No

Se la partecipata non ha svolto servizi per l'Amministrazione nell'anno di riferimento della rilevazione i campi sottostanti non devono essere compilati.

Settore	Scegliere un elemento.
Ente Affidante	
Specificazione Ente Affidante*	
Modalità affidamento	Scegliere un elemento.
Importo impegnato nell'anno oggetto di rilevazione (importo annuale di competenza)	

*Campo testuale con compilazione obbligatoria se nel campo "Ente affidante" è stato selezionato nel menu a tendina la voce "Altro".

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione		
L'Amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata?	Scegliere un elemento.		
	IMPEGNI	PAGAMENTI C/COMPETENZA	PAGAMENTI C/RESIDUI
Oneri per contratti di servizio ⁽⁷⁾			
L'Amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti della partecipata?	Scegliere un elemento.		
	IMPEGNI	PAGAMENTI C/COMPETENZA	PAGAMENTI C/RESIDUI
Oneri per trasferimenti in conto capitale ⁽⁷⁾			
Oneri per trasferimenti in conto esercizio ⁽⁷⁾			
Oneri per copertura di disavanzi o perdite ⁽⁷⁾			
Oneri per acquisizione di quote societarie ⁽⁷⁾			
Oneri per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite) ⁽⁷⁾			
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione ⁽⁷⁾			
Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) ⁽⁷⁾			
Escussioni nei confronti dell'ente delle garanzie concesse ⁽⁷⁾			
Altre spese verso organismi partecipati ⁽⁷⁾			

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione		
Totale oneri ⁽⁷⁾			
L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipata?	Scegliere un elemento.		
	ACCERTATI	RISCOSSIONI C/COMPETENZA	RISCOSSIONI C/RESIDUI
Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata all'Amministrazione ⁽⁷⁾			
Entrate per cessione quote ⁽⁷⁾			
Altre entrate da organismi partecipati ⁽⁷⁾			
Totale entrate ⁽⁷⁾			
Crediti nei confronti della partecipata ⁽⁸⁾			
Debiti nei confronti della partecipata ⁽⁸⁾			
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate			
Importo totale delle garanzie prestate (fidejussioni, lettere patronage, altre forme) al 31/12 ⁽⁹⁾			

⁽⁷⁾ Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto "sì" alla domanda precedente.

⁽⁸⁾ Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui.

⁽⁹⁾ Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

Indicazioni per la compilazione	Indicazioni per la compilazione
Note sulla partecipazione*	

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di **partecipazione diretta** acquisita nel corso dell'anno di riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2020 ma non è stata dichiarata.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Motivazione del nuovo inserimento di partecipazione in soggetto con forma giuridica societaria	Scegliere un elemento.
Motivazione del nuovo inserimento di partecipazione in soggetto con forma giuridica NON societaria	Scegliere un elemento.
Procedura adottata ⁽¹⁰⁾	Scegliere un elemento.
Riferimento dell'atto deliberativo ⁽¹⁰⁾	
Data di adozione dell'atto deliberativo ⁽¹⁰⁾	

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo solo se l'Amministrazione dichiarante rientra nell'ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma giuridica societaria.

SCHEDA DI RILEVAZIONE
PER IL
CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE
(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

Dati relativi al 31/12/2023

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01395020934
Denominazione	STI SERVIZI TRASPORTI INTERREGIONALI SPA
Data di costituzione della partecipata	1999
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	Scegliere un elemento.
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO
La società è un GAL ⁽²⁾	NO

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	PORDENONE
Comune	PORDENONE
CAP *	33170
Indirizzo *	VIALE TRIESTE, 15
Telefono *	0434-536338
FAX *	
Email *	stitrasporti@postecert.it

*Campo con compilazione facoltativa.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	49.39.09 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
Attività 2	49.31.00 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
Attività 3	
Attività 4	

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Numero medio di dipendenti	24
Approvazione bilancio 2021	si
Tipologia di contabilità	Contabilità economico-patrimoniale
Tipologia di schema di bilancio ⁽³⁾	Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

⁽³⁾ Compilare il campo "Tipologia di schema di bilancio" solo se nel campo precedente è stato selezionato "Contabilità economico-patrimoniale".

Compilare l'appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata ("Contabilità economico patrimoniale" o "Contabilità finanziaria").

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo "Bancario-assicurativo" la sezione **non deve essere compilata**.

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d'esercizio solo nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il Registro Imprese, il bilancio d'esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d'esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Codice Civile ex art.2424 e seguenti", compilare **tutti i campi** della sotto-sezione.

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)" compilare **tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X)**.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
B) I-Immobilizzazioni immateriali ^(X)	
B) II-Immobilizzazioni materiali ^(X)	
B) III-Immobilizzazioni finanziarie ^(X)	
Totale Immobilizzazioni (B) ^(X)	
C) II-Crediti (valore totale) ^(X)	
Totale Attivo	
A) I Capitale / Fondo di dotazione	
A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve	
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo	
A) IX Utili (perdite) esercizio	
Perdita ripianata nell'esercizio	
Patrimonio Netto	
D) – Debiti (valore totale) ^(X)	
Totale passivo	
A. Valore della produzione/Totale Ricavi	
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi	
A5) Altri Ricavi e Proventi	
di cui "Contributi in conto esercizio" ^(X)	
B. Costi della produzione /Totale costi	
B.9 Costi del personale / Costo del lavoro	
C.15) Proventi da partecipazioni	
C.16) Altri proventi finanziari	
C17) Interessi e altri oneri finanziari	
C.17bis) Utili e perdite su cambi	
Totale C) – Proventi e oneri finanziari	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	
di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni	

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità finanziaria.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Numero medio dipendenti	
Capitale o fondo di dotazione	
Avanzo/Disavanzo di esercizio	
Patrimonio netto	
Crediti (contabilità finanziaria)	
Totale Entrate	
Debiti (contabilità finanziaria)	
Totale Uscite	
Costi del Personale	

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽⁴⁾	10%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁵⁾	
Denominazione Tramite ⁽⁵⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata ⁽⁶⁾	

⁽⁴⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella partecipata.

⁽⁵⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta indirettamente dall'Amministrazione.

⁽⁶⁾ Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE: compilare il campo "Tipo di controllo" se la partecipata è una Società, il campo "Tipo di controllo (organismo)" se la partecipata è un organismo. Non sono considerati "organismi" – a titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende speciali di cui, rispettivamente all'art. 31 e all'art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici non economici.

Indicare il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Con riferimento alle forme societarie, ai fini del controllo* è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno
Tipo di controllo (organismo)	Scegliere un elemento.

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

AFFIDAMENTI

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
La partecipata svolge servizi per l'Amministrazione?	No

Se la partecipata non ha svolto servizi per l'Amministrazione nell'anno di riferimento della rilevazione i campi sottostanti non devono essere compilati.

Settore	Scegliere un elemento.
Ente Affidante	
Specificazione Ente Affidante*	
Modalità affidamento	Scegliere un elemento.
Importo impegnato nell'anno oggetto di rilevazione (importo annuale di competenza)	

*Campo testuale con compilazione obbligatoria se nel campo "Ente affidante" è stato selezionato nel menu a tendina la voce "Altro".

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione		
L'Amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata?	Scegliere un elemento.		
	IMPEGNI	PAGAMENTI C/COMPETENZA	PAGAMENTI C/RESIDUI
Oneri per contratti di servizio ⁽⁷⁾			
L'Amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti della partecipata?	Scegliere un elemento.		
	IMPEGNI	PAGAMENTI C/COMPETENZA	PAGAMENTI C/RESIDUI
Oneri per trasferimenti in conto capitale ⁽⁷⁾			
Oneri per trasferimenti in conto esercizio ⁽⁷⁾			
Oneri per copertura di disavanzi o perdite ⁽⁷⁾			
Oneri per acquisizione di quote societarie ⁽⁷⁾			
Oneri per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite) ⁽⁷⁾			
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione ⁽⁷⁾			
Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) ⁽⁷⁾			
Escussioni nei confronti dell'ente delle garanzie concesse ⁽⁷⁾			
Altre spese verso organismi partecipati ⁽⁷⁾			

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione		
Totale oneri ⁽⁷⁾			
L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipata?	Scegliere un elemento.		
	ACCERTATI	RISCOSSIONI C/COMPETENZA	RISCOSSIONI C/RESIDUI
Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata all'Amministrazione ⁽⁷⁾			
Entrate per cessione quote ⁽⁷⁾			
Altre entrate da organismi partecipati ⁽⁷⁾			
Totale entrate ⁽⁷⁾			
Crediti nei confronti della partecipata ⁽⁸⁾			
Debiti nei confronti della partecipata ⁽⁸⁾			
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate			
Importo totale delle garanzie prestate (fidejussioni, lettere patronage, altre forme) al 31/12 ⁽⁹⁾			

⁽⁷⁾ Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto "sì" alla domanda precedente.

⁽⁸⁾ Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui.

⁽⁹⁾ Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

Indicazioni per la compilazione	Indicazioni per la compilazione
Note sulla partecipazione*	

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di **partecipazione diretta** acquisita nel corso dell'anno di riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2020 ma non è stata dichiarata.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Motivazione del nuovo inserimento di partecipazione in soggetto con forma giuridica societaria	Scegliere un elemento.
Motivazione del nuovo inserimento di partecipazione in soggetto con forma giuridica NON societaria	Scegliere un elemento.
Procedura adottata ⁽¹⁰⁾	Scegliere un elemento.
Riferimento dell'atto deliberativo ⁽¹⁰⁾	
Data di adozione dell'atto deliberativo ⁽¹⁰⁾	

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo solo se l'Amministrazione dichiarante rientra nell'ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma giuridica societaria.